

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CGF

(2011/2012)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 030/CGF – RIUNIONE DEL 18 AGOSTO 2011**

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Lucio MOLINARI, Avv. Serapio DEROMA, Dott. Roberto CAPONIGRO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – con l'assistenza dell'Avv. Fabio PESCE in attività di Segreteria.

19) RICORSO DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2011/2012 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO SAVERINO DAVIDE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto ritualmente depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, l'Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A. proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012, per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del proprio calciatore Davide Saverino.

La vicenda trae origine dal deferimento del Procuratore Federale, che, con atto del 26.7.2011, deferiva per responsabilità oggettiva ex art 4, comma 2, e 7, comma 4, C.G.S., la Reggiana, in relazione agli addebiti mossi al sig. Saverino Davide, colpevole – in tesi - di aver posto in essere, unitamente ad altri soggetti, alcuni dei quali non appartenenti all'ordinamento federale ed allo stato non identificati, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ravenna/Reggiana del 10.4.2011, in violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, C.G.S..

Deduca la reclamante, a sostegno della propria istanza, l'assoluta carenza di prova posta alla base del convincimento del primo giudice, in ordine alla valutazione della posizione del sig. Saverino, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal sig. Buffone Giorgio (ritenuto responsabile di numerosi illeciti per il quale è stata irrogata la sanzione della radiazione), soggetto del tutto inaffidabile, nonché in ogni caso l'errata valutazione e/o applicazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

Si sofferma, in particolare, sull'assoluta estraneità della condotta ascritta al Saverino alla società Reggiana in quanto frutto di uno specifico interesse diretto e del tutto personale. Contesta, altresì, l'insussistenza persino di una *culpa in vigilando* in quanto il contestato incontro con il Direttore Buffone in prossimità della gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 rientrerebbe nell'alveo della personale disposizione della sfera privata, di fronte alla quale la società Ravenna, nonostante il

vincolo contrattuale, non avrebbe potuto entrare. A sostegno delle tesi propugnate, cita precedenti giurisprudenziali, sia settoriali sportivi che di ambito statale.

Conclude la sua esposizione deducendo, infine, l'errata determinazione della sanzione inflitta alla compagine emiliana che andrà ridotta, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla inapplicabilità dell'istituto della responsabilità oggettiva, al minimo edittale di 1 punto di penalizzazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

In via preliminare sono opportune alcune brevi considerazioni (riferibili, peraltro, non esclusivamente all'odierno gravame ma più in generale al complesso del procedimento di cui al deferimento della Procura Federale del 25 luglio 2011) con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati.

Orbene, come già puntualmente osservato dalla giurisprudenza sportiva della C.A.F. (Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), va ricordato che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti.

L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Come fedelmente riportato dalla decisione della C.D.N. in questa sede gravata, la detta giurisprudenza ha ricordato che nell'ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.F. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002).

2) IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n. 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate in via generale contribuiscono a non consentire di ridurre la sanzione inflitta alla società nel senso auspicato dalla medesima reclamante.

La sanzione congrua da irrogarsi alla società reclamante, avuto riguardo all'accertata responsabilità del tesserato di pertinenza, alla qualificazione del fatto ed alla partecipazione nel medesimo, non può essere, infatti, minore di quella inflitta in prime cure.

Per il caso di responsabilità oggettiva della società relativa ad illecito sportivo, il C.G.S. prevede la sanzione dell'art. 18, comma 1, lett. g), h), i), l), m).

Nella fattispecie è stata applicata la sanzione di cui alla lettera g), che è quella meno afflittiva e la stessa è stata graduata in due punti di penalizzazione, misura che appare congrua in relazione alla gravità del fatto, di modo che non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione del primo Giudice.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

20) RICORSO DEL CALC. SAVERINO DAVIDE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. REGGIANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN ORDINE ALLA GARA REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011, - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto ritualmente depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, il calciatore Davide Saverino proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che gli aveva inflitto 3 anni di squalifica.

Davide Saverino veniva infatti chiamato a rispondere innanzi al Giudice di primo grado per fatti relativi alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011; in particolare la Procura federale deferiva il tesserato "...all'epoca dei fatti calciatore della società Reggiana, Buffone Giorgio, direttore sportivo del Ravenna, Erodiani Massimo calciatore tesserato dall'11.12.2009 per la società A.S.D. Pino di Matteo C5, dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., per avere prima della gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all'ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente procedimento e fra l'altro: l'Erodiani facendo da intermediario tra il calciatore ed il direttore sportivo del Ravenna; gli altri due prendendo contatti per raggiungere lo scopo suddetto e incontrandosi in un albergo per concordare il risultato della gara Reggiana/Ravenna".

La Commissione Disciplinare Nazionale, come sopra anticipato, ritenuto integrato e provato l'illecito contestato, irrogava la sanzione di cui all'epigrafe.

Il Saverino, con diffusa memoria, offriva una versione alternativa dei fatti contestatigli; deduceva, in particolare, di essere stato contattato da Marco Pirani, dentista di Ancona, conosciuto anni prima e con il quale c'era un rapporto di mera conoscenza, che gli proponeva di pranzare assieme, atteso che non si vedevano da molto tempo ed all'incontro, quest'ultimo, si presentò accompagnato da Giorgio Buffone, direttore sportivo del Ravenna Calcio.

Il calciatore sostiene che il Pirani, procurò l'incontro per facilitare un suo tesseramento con il Ravenna Calcio, nella speranza, forse, di guadagnarci qualcosa, atteso che il Saverino era in scadenza di contratto ed il suo stato di prossimo svincolato sarebbe stato particolarmente

vantaggioso per la società ed in effetti, asserisce che nell'incontro si discusse proprio di detto tesseramento.

Quanto poi all'esito della gara contestata, evidenza che la Reggiana vinse con il punteggio di 3 – 0 giocando in inferiorità numerica con una prova superlativa proprio di Saverino. A riprova di quanto affermato, richiama la rassegna stampa del periodo prodotta in atti.

Dunque, secondo la difesa del reclamante, l'impianto accusatorio sarebbe fondato esclusivamente sulla dichiarazione resa dal Direttore del Ravenna Calcio, Giorgio Buffone il quale, di contro, ha sostenuto nelle dichiarazioni rese al P.M di Cremona nonché alla Procura federale, che il Pirani sollecitò l'incontro affermando di conoscere il calciatore, con il quale si poteva concordare un risultato, ma non intervenne alcun accordo perché il Buffone caldeggiava la vittoria del Ravenna, mentre il Saverino voleva la vittoria della Reggiana.

Si deduce altresì, la scarsa attendibilità del Buffone che più volte si sarebbe contraddetto nel corso delle sue esternazioni agli Organi inquirenti e sottolinea l'assoluta indiziarietà e parzialità del processo in quanto alcun riscontro sarebbe stato svolto prima dalla Procura Federale e poi dal Giudice di prime cure per verificare gli assunti del Direttore Buffone.

Concludeva, quindi, per la dichiarazione di proscioglimento dagli addebiti mossi con l'atto di deferimento del 25.7.2011 n. 603/1615PF10-11/SP/blp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte di non condividere la tesi del calciatore e per l'effetto di rigettare il proposto reclamo.

Si reputa quantomeno singolare che, non vedendo il Pirani (e non l'Erodiani, come aveva sostenuto la Procura, riconoscendo poi nel corso del giudizio l'errore sull'identificazione della persona), da molto tempo, il Saverino decida di incontrarlo proprio pochi giorni prima della partita Reggiana-Ravenna in compagnia di Giorgio Buffone, direttore sportivo della squadra avversaria. Appare altresì singolare che in detto incontro si parlò esclusivamente di questioni contrattuali, laddove detto incumbente, ove veritiero, ben poteva essere espletato il 10.4.2011 in occasione della disputa della gara, dove le parti (quantomeno il Saverino ed il Buffone), si sarebbero comunque dovuti incontrare.

Risulta peraltro non credibile che due persone che non hanno frequenti rapporti ed incontri (il calciatore deduce che si limitava a scambiare con il Pirani semplici auguri per le festività a mezzo sms o poco altro), decidano di incontrarsi facendo un apposito viaggio per pranzare assieme.

Appare più verosimile che il detto incontro, sia per la concomitanza con la gara Reggiana/Ravenna (avvenne pochi giorni prima), sia per i personaggi presenti (Pirani e Buffone risultano tra le persone più attive nell'intera vicenda del cosiddetto calcio scommesse), sia stato finalizzato a discutere l'alterazione del risultato. D'altronde il Buffone ha confermato che nel detto incontro si discusse espressamente di una combine, ma non venne raggiunto alcun accordo perché lo stesso proponeva il pareggio, mentre il Saverino proponeva la vittoria della propria squadra. Anche il Pirani ha confermato l'incontro, circostanza che risulta pacifica anche per il calciatore, dichiarando di averlo procurato su richiesta del Buffone per pianificare un risultato di pareggio che non produsse però alcun accordo, come innanzi detto.

Devesi pertanto nella fattispecie ravvisare la sussistenza del tentato illecito e ritenere corretta la sentenza del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Saverino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

22) RICORSO DEL CALC. GERVASONI CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 1, 5 E 6,

IN RELAZIONE ALLE GARE ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

1. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, ha inflitto al sig. Carlo Gervasoni la squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

La sanzione è stata inflitta per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 9 C.G.S. con ruolo rilevante e per l'accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati.

Di talché, il calciatore, assistito dagli avv.ti Guido Carlo Alleva e Filippo Andreussi, ha impugnato la decisione, deducendo che quanto evidenziato a sostegno della ritenuta responsabilità sarebbe disancorato dalle evidenze in atti e sostenendo che quanto compendiato nella nota difensiva depositata nel corso del dibattimento di primo grado in data 4 agosto 2011 esplicherebbe le circostanze fattuali idonee a vanificare le pretese punitive dell'accusa ed a confutare le considerazioni espresse nella decisione impugnata.

Con specifico riferimento ai due illeciti sportivi contestati, l'atleta ha fatto presente, in particolare, che:

- per quanto attiene alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, il riferimento all'interessato sarebbe avvenuto sempre attraverso il ricorso ad un doppio, triplo o quadruplo de relato e che le informazioni relative alla sua disponibilità all'alterazione della gara sarebbero state riferite unicamente da Marco Paoloni, il quale avrebbe millantato;

- per quanto attiene alla gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011, premesso che la responsabilità dell'appellante poggerebbero esclusivamente sulle dichiarazioni di Vittorio Micolucci, calciatore dell'Ascoli, esisterebbe una oggettiva impossibilità del Micolucci di trovarsi ad Ascoli nella notte precedente l'incontro da disputarsi a Novara ed, inoltre, emergerebbe una sicura e pregressa conoscenza degli "zingari" da parte del Micolucci per partite precedenti a Novara/Ascoli.

Ad ogni buon conto, la partecipazione dell'interessato potrebbe essere qualificata come prettamente episodica o occasionale, sicché dovrebbe essere esclusa l'associazione ex art. 9 C.G.S..

Il sig. Gervasoni, in conclusione, ha chiesto di essere prosciolto da tutte le contestazioni addebitategli.

2. L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1 La Corte fa presente in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1 C.G.S., le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I principi di lealtà, correttezza e probità, infatti, costituiscono i capisaldi dell'ordinamento sportivo, che garantiscono la sua credibilità e la sua stessa sopravvivenza.

La sanzione è stata irrogata al sig. Gervasoni per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 9 del codice di giustizia sportiva, ai sensi del quale, quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) ed h) dell'art. 19, comma 1, con la specificazione che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'A.I.A..

In proposito, occorre rilevare che, essendo rara l'acquisizione di una prova piena (c.d. smoking gun: testo dell'accordo; documentazione inequivoca dello stesso; confessione dei protagonisti), al fine di non vanificare le finalità perseguite dalla normativa di settore, è da ritenere sufficiente e necessaria l'emersione di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, circa l'intervento di illecite forme di associazione.

L'illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.G.S., è costituito dal compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Di talché, l'illecito sportivo è qualificabile come illecito di mero pericolo, ovvero di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla realizzazione del fine prefissato, essendo sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei ed univoci indirizzati all'alterazione della gara, per cui il tentativo già di per sé determina la consumazione dell'illecito.

Nella fattispecie, gli elementi sulla cui base ritenere che l'interessato abbia violato l'art. 9 C.G.S. sussistono.

2.2 Con riferimento alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, vi sono una serie di elementi, desumibili chiaramente dall'atto di deferimento, precisi e concordanti circa il coinvolgimento del calciatore Gervasoni.

Nell'audizione del 7 luglio 2011 presso la Procura Federale, il sig. Nicola Santoni ha ammesso di avere scommesso sulla partita Atalanta/Piacenza (del 19 marzo 2011) €30.000,00 sul parziale e finale dell'Atalanta e, alla domanda sulle ragioni di una scommessa così elevata su questa gara, ha riferito: "Nei primi giorni della settimana precedente la partita mi ha telefonato Parlato Gianfranco per chiedere maggiori notizie sulla vicenda. Poiché era mia intenzione scommettere sull'evento e volevo certezze su questo, gli chiesi i nomi di chi fosse coinvolto nella combine. Lui mi fece i nomi dei calciatori Gervasoni ... che erano calciatori del Piacenza, a suo dire, disposti a perdere la gara ...".

D'altra parte, il sig. Gervasoni, con il nome di Ger, compare nella conversazione tra Santoni e Parlato del 18 marzo 2011 (n. 7504 Rit 47/11).

Il sig. Gianfranco Parlato, interrogato dalla Procura Federale il 12 luglio 2011, in ordine all'alterazione della gara in discorso, ha fatto presente che: "... sono state percorse due strade: una relativa alle scommesse per l'ipotesi che la partita potesse finire con un "Over" così come prospettato dall'Erodiani; l'altra per la possibilità che l'Atalanta vicesse la partita per poterne ricavare dei soldi da Santoni che ... aveva manifestato un interesse dell'Atalanta per risultati a suo favore" e, alla domanda se nelle conversazioni con il Santoni avesse fatto a quest'ultimo nomi di giocatori del Piacenza coinvolti nella possibile combine, il Parlato ha risposto: "Sì, effettivamente ho fatto riferimento al giocatore Gervasoni che però non ho contattato direttamente ... Quando ho detto a Santoni che conoscevo Gervasoni gli dissi che quelli del Piacenza volevano 40.000,00 euro. Quando gli dissi ciò in realtà millantavo perché non ero in grado di condizionare il risultato, ma facevo affidamento unicamente sulle notizie di Erodiani".

Nella telefonata del 16 marzo 2011, delle ore 22.10, inoltre, il sig. Massimo Erodiani, conversando con il sig. Gianfranco Parlato, lo informava sia sul risultato sia sulle modalità con cui l'Atalanta avrebbe vinto l'incontro con il Piacenza e gli riferiva anche che la conferma dell'avvenuto accordo tra le due formazioni calcistiche l'aveva dedotta dall'intenzione del calciatore del Piacenza Gervasoni di puntare €10.000,00 sulla vittoria dell'Atalanta.

Nella successiva telefonata del 17 marzo 2011, delle ore 15.48, Massimo Erodiani, parlando con Gianfranco Parlato, confermava di avere dato disposizioni a Carlo Gervasoni di andare da Cristiano Doni a stringergli la mano per fargli capire che la situazione era sotto controllo e che l'accordo illecito era stato raggiunto, mentre nella telefonata della stessa giornata, delle ore 22.55, lo stesso Erodiani comunicava a Parlato il risultato concordato sulla partita Atalanta/Piacenza e la conversazione intrattenuta con Gervasoni che aveva richiesto altro denaro.

Nel corso della telefonata del 18 marzo 2011, delle ore 20.30, Parlato comunicava ad Erodiani che Gervasoni, calciatore del Piacenza, doveva andare da Doni, capitano dell'Atalanta, per dirgli che era tutto a posto, così come nella comunicazione telefonica dello stesso 18 marzo 2011, delle ore 21.43, Santoni riferiva a Parlato che il suo uomo aveva rappresentato la volontà di incontrarsi con il referente del Piacenza e Parlato confermava l'incontro facendo emergere come il referente della squadra avversaria fosse Carlo Gervasoni.

Massimo Erodiani, nell'audizione del 7 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale ha riferito, tra l'altro, che "i bolognesi volevano sapere chi fossero i calciatori coinvolti del Piacenza e Paoloni mi disse che erano ... e Gervasoni, suo ex compagno alla Cremonese ... in ordine al minutaggio io dissi – sulla base delle regole dei "bolognesi" – che non si dovevano segnare goal prima del ventesimo, e che il risultato doveva essere chiuso nel secondo tempo ..." ed ancora "chiesi a Parlato di dire a Gervasoni di stringere la mano a Doni a conferma dell'avvenuto accordo per Atalanta/Piacenza".

Infine, in relazione alle modalità di svolgimento della partita, appare sintomatico quanto dichiarato da Cristiano Doni, calciatore dell'Atalanta, il quale, a fronte di una domanda sul condizionamento del risultato della gara, ha risposto: "All'epoca dei fatti assolutamente no. Dopo la lettura degli atti sui giornali, mi è venuto il dubbio che qualcosa possa essere successo. Certo è che non riesco a collegare i dubbi di adesso con i fatti avvenuti prima, durante e dopo la gara che mi possano essere sembrati anormali. Dopo le notizie apparse sui giornali mi sono andato a rivedere il filmato della gara ed effettivamente sul terzo goal poteva sussistere qualche perplessità, ma in realtà sono cose che succedono".

Sulla base degli elementi di fatto considerati - nonostante nell'audizione dell'8 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale l'interessato abbia riferito di non conoscere Massimo Erodiani, P.M., Gianfranco Parlato e che nessuno gli propose di alterare l'incontro Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 – è da ritenere del tutto logica la conclusione secondo cui nel caso di Gervasoni vi sono riferimenti a circostanze specifiche ed oggettive inconfutabili che forniscono riscontro alla sua indicazione di uno dei calciatori partecipi all'illecito.

Infatti, la Corte rileva che:

- se è vero che il riferimento all'atleta avviene sempre de relato, è altrettanto vero che egli è citato continuamente e da una pluralità di soggetti coinvolti nella vicenda;
- Gervasoni è indicato come autore di una scommessa di notevole valore sull'incontro, vale a dire di €10.000,00;
- la gara è caratterizzata da un anomalo flusso di scommesse, come emerge anche dalla telefonata tra Erodiani e Parlato del 18 marzo 2011, ore 21.23;
- l'esito e lo svolgimento della gara corrispondono sostanzialmente a quanto programmato, tanto che l'incontro già al termine del primo tempo è sul tre a zero per l'Atalanta e la prima rete è stata segnata, come previsto, dopo il ventesimo del primo tempo;
- Gervasoni, che ha riportato il voto più basso presso i giornali specializzati, compie un netto fallo da rigore in occasione della seconda rete atalantina ed anche la terza rete scaturisce da errori della retroguardia del Piacenza;
- le dichiarazioni rese da Vittorio Micolucci con riferimento alla gara Novara/Ascoli, di cui infra, confermano il coinvolgimento di Gervasoni nell'attività associativa.

In definitiva, è da ritenere, sulla base di una molteplicità di indizi chiari precisi e concordanti, che l'appellante Carlo Gervasoni abbia partecipato all'illecito sportivo volto ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011.

2.3 Con riferimento alla gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011, la partecipazione all'illecito sportivo, sotto forma di atti diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, è provato dalle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese dal calciatore dell'Ascoli Vittorio Micolucci.

Il predetto Micolucci, come risulta dall'atto di deferimento, nelle dichiarazioni rese in data 11 luglio 2011 ha riferito tra l'altro che: "... il giorno 1.4.2011 ricevetti un sms da parte del Gervasoni il quale mi preannunciava la sua intenzione di incontrarmi ad Ascoli per urgenti comunicazioni. In risposta a detto sms confermai la mia disponibilità all'incontro dandoci appuntamento per la sera stessa verso le h. 01.00 di notte ad Ascoli in piazza S.Agostino", che "a detto incontro il Gervasoni si presentò a bordo di un'auto Mercedes di colore nero accompagnato da due persone una delle quali mi impressionò immediatamente per via della vistosa cicatrice che portava sotto l'occhio sinistro" e che "mi resi dunque conto di trovarmi di fronte alla stessa persona

descrittami a suo tempo dal Sommesse e dallo stesso successivamente definito con il termine “zingaro”.

Micolucci ha altresì dichiarato che “l’incontro avvenne all’interno dell’autovettura ed il Gervasoni mi spiegò che queste persone intendevano propormi un affare secondo cui io mi sarei dovuto adoperare per il concretizzarsi di un cd over nella imminente partita Novara Ascoli. Ciò mi avrebbe fruttato, così come riferitomi da colui che accompagnava il soggetto con la cicatrice al viso e che provvedeva alla traduzione in italiano di quanto il primo diceva in lingua inglese, la somma di €40.000,00 se la partita si fosse conclusa con un “Over 2,50”, €80.000,00 in caso di “Over 3,50”.

Ha quindi soggiunto “Conclusero poi la loro offerta proponendomi un importo superiore ad €100.000,00 in ipotesi di risultato esatto comunque contenente al suo interno una combinazione Over. In merito alle modalità di realizzazione dell’alterazione della gara i predetti mi precisarono che nulla doveva accadere prima del 10° minuto del 1° tempo della partita in quanto le loro giocate si sarebbero svolte esclusivamente “live” su un sito estero, denominato “SBOBET”. Rammento perfettamente che a comprova della bontà della offerta mi esibirono una mazzetta di banconote da €500.00”.

Con riferimento al ruolo di Gervasoni, il Micolucci ha precisato che “il Gervasoni assisteva alla scena invitandomi a prendere in seria considerazione l’offerta, garantendomi la serietà di dette persone in quanto da lui conosciute”.

In ordine a tali dichiarazioni, sempre dall’atto di deferimento, risulta che il calciatore Gervasoni, richiamato ad audizione ha ammesso di avere effettivamente partecipato ad un incontro nella notte con il Micolucci, mentre, alla contestazione sul fatto di essersi presentato all’appuntamento a bordo di una Mercedes di colore nero, accompagnato da due persone di cui una con una vista cicatrice sull’occhio sinistro, in un primo momento ha chiesto una breve sospensione dell’audizione per consultarsi con i propri legali e, dopo, non si è più dichiarato disponibile.

La Corte, in ragione delle analitiche dichiarazioni rese dal Micolucci, ritiene che sussista la prova dell’illecito sportivo commesso da Carlo Gervasoni, il quale, in concorso con altri soggetti, ha posto in essere atti idonei ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011.

Infatti, non può essere sufficiente ad escludere l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal calciatore dell’Ascoli la considerazione che lo stesso nella notte tra l’1 ed il 2 aprile 2011 non potesse materialmente trovarsi ad Ascoli Piceno dovendo nella stessa giornata del 2 aprile 2011 disputare la gara di campionato a Novara.

Tale circostanza può ragionevolmente attribuirsi ad un’imprecisione nelle dichiarazioni rese dall’atleta, tanto più, che essendo stato l’incontro collocato all’una di notte, è ben possibile che lo stesso, anziché tra l’1 ed il 2 aprile, sia effettivamente avvenuto tra il 31 marzo ed il primo aprile.

Viceversa, l’elemento determinante per ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal Micolucci è che lo stesso non aveva alcun interesse a segnalare un episodio non compreso nelle intercettazioni telefoniche per il quale sussiste comunque una sua responsabile per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S..

In sostanza, le dichiarazioni del calciatore dell’Ascoli sono in parte eteroaccusatorie nei confronti del Gervasoni ed in parte confessorie, laddove egli, descrivendo l’episodio, implicitamente ammette di non averlo a suo tempo denunciato agli organi competenti.

D’altra parte, l’incontro è stato confermato dallo stesso odierno appellante che, con riferimento alla veridicità delle modalità dell’incontro con gli “zingari” come descritte dal dichiarante, non ha fornito risposte.

E’ altresì evidente che, a fronte di una vicenda così precisamente descritta, la considerazione che potesse sussistere da parte del Micolucci una pregressa conoscenza degli “zingari” per partite precedenti a Novara – Ascoli non incide sulla configurazione della responsabilità di Gervasoni per la commissione dell’illecito sportivo.

2.4 L’accertata responsabilità dell’appellante per gli illeciti sportivi relativi alle gare Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 e Novara/Ascoli del 2 aprile 2011 determina altresì che,

almeno con riferimento alla prima delle due gare (per la gara Novara/Ascoli il concorso è configurabile, allo stato, solo con soggetti non appartenenti all'ordinamento federale), Gervasoni debba essere ritenuto responsabile anche della violazione dell'art. 9 C.G.S. in quanto risulta integrata la previsione ivi prevista di tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali che si associano allo scopo di commettere illeciti.

La commissione dei due illeciti comporta, ai sensi dell'art. 7, comma 6, C.G.S., l'applicazione di sanzioni aggravate sia per la pluralità degli illeciti sia, con riferimento alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, perchè lo svolgimento ed il risultato della gara è stato alterato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la decisione impugnata con incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carlo Gervasoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

23) RICORSO DEL PIACENZA FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI €50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI CARLO, AI SENSI DELL' ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

1. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, ha inflitto alla Società Piacenza F.C. S.p.A. una penalizzazione di 4 punti da scontare nel campionato 2011/2012 ed un'ammenda di €50.000,00.

La sanzione della penalizzazione è stata determinata in 3 punti per responsabilità oggettiva nell'illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 ed in 1 punto per l'illecito sportivo commesso dal tesserato per la gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011 non disputata dalla Società per complessivi 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 in applicazione del principio di afflittività; la sanzione dell'ammenda è stata determinata in € 50.000,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla partecipazione del proprio tesserato Gervasoni all'associazione di cui all'art. 9 C.G.S..

Il Piacenza Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Borgoni, ha impugnato la decisione, articolando i seguenti motivi:

- insussistenza della responsabilità oggettiva del Piacenza F.C. per contrarietà dell'art. 4 C.G.S. con l'ordine pubblico e l'ordinamento giuridico generale e rispetto ai principi in tema di responsabilità oggettiva;

- insussistenza della responsabilità oggettiva del Piacenza F.C. per mancanza del fatto e per mancanza della prova.

La norma di cui all'art. 4 C.G.S. sarebbe in contrasto con i fondamenti del sistema giuridico e dell'ordine pubblico, vale a dire con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, e non potrebbe essere interpretata nel senso di consentire di sanzionare una società sportiva a prescindere da qualsivoglia criterio di imputazione soggettivo ed oggettivo dell'evento.

L'automatismo sanzionatorio applicato si porrebbe in contrasto anche con la nozione civilistica di responsabilità oggettiva, come desunta dall'art. 2049 c.c., atteso che la giurisprudenza richiederebbe il rapporto di preposizione ed il nesso di occasionalità necessaria, oltre che l'astratto potere di controllo da parte del preponente.

Nel caso di specie, il presunto illecito posto in essere dal calciatore non si porrebbe, nemmeno astrattamente, nell'ottica di un vantaggio per la Società ed imputare oggettivamente alla

stessa un fatto illecito incontrollabile e di cui essa è vittima significherebbe trascendere i limiti del criterio di imputazione oggettiva della responsabilità.

Ad ogni buon conto, non essendo provato il coinvolgimento nell'illecito di Gervasoni, nessuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta in capo al Piacenza F.C.

L'appellante, quindi, ha chiesto che sia dichiarato il totale proscioglimento dai capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento.

In subordine. Omessa gradazione della responsabilità ed eccessività della pena irrogata. Disparità di applicazione della sanzione tra Piacenza F.C, S.p.A. e Ascoli Calcio 1898 S.p.A.

Il Piacenza avrebbe tenuto un comportamento scevro da ogni responsabilità fattuale in relazione al comportamento del tesserato Gervasoni, per cui la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e non proporzionata a quella irrogata all'Ascoli Calcio.

L'appellante, quindi, ha chiesto in subordine che la penalizzazione di 4 punti sia ridotta ad 1-2 punti di penalità da scontarsi nel campionato 2010/2011 e che l'ammenda sia ridotta al minimo edittale.

Sempre in subordine. Erronea applicazione del principio di afflittività e illogicità del provvedimento di primo grado. La sanzione irrogata al Piacenza F.C. doveva essere scontata nel campionato 2010/2011.

Il Piacenza sarebbe stato punito due volte: una per non aver goduto del ripescaggio in Serie B a seguito della retrocessione dell'Ascoli in Lega Pro; la seconda per essere stata punita anche nel campionato 2011/2012.

L'appellante, pertanto, ha chiesto, in subordine, che l'esecuzione della pena dell'Ascoli Calcio sia scontata nel campionato 2010/2011, e, in caso contrario, ha chiesto che la penalizzazione ad essa irrogata sia scontata nel campionato 2010/2011.

In ogni caso, illegittimità del provvedimento Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011 per carenza o insufficienza della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe carente di motivazione e non avrebbe dato conto delle ragioni per cui avrebbe ridotto di 1 punto la penalizzazione irrogata all'Atalanta e di €40.000,00 l'ammenda irrogata all'Ascoli, mentre non avrebbe applicato tali riduzioni al Piacenza.

L'Ascoli Calcio 1898 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Proietti, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione proposta dal Piacenza F.C.

2. L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1 La Corte fa presente su un piano generale che è possibile distinguere tra responsabilità diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., secondo cui le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali, responsabilità presunta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S., secondo cui le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee e responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., secondo cui le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.

Nel caso di specie, la responsabilità di cui il Piacenza è stato chiamato a rispondere è all'evidenza di tipo eminentemente oggettivo, atteso che i due illeciti sportivi ascritti al proprio tesserato Gervasoni hanno visto in un caso (gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011) il Piacenza soccombere, nell'altro caso (Novara/Ascoli del 2 aprile 2011) addirittura impegnate due squadre diverse.

In via preliminare, è opportuno ribadire alcune brevi considerazioni (riferibili, peraltro, non esclusivamente all'odierno gravame ma più in generale al complesso del procedimento di cui al deferimento della Procura Federale del 25 luglio 2011), con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati.

Orbene, come già puntualmente osservato dalla giurisprudenza sportiva della C.A.F. (Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), va ricordato che nell'ambito dell'ordinamento sportivo

la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti.

L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Come fedelmente riportato dalla decisione della C.D.N. in questa sede gravata, la detta giurisprudenza ha ricordato che se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.F. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002).

Orbene, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n. 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate in via generale contribuiscono a ritenere congrua la sanzione inflitta alla società, considerata, non da ultimo, l'intrinseca gravità del comportamento partecipe del tesserato e seppur la società medesima non ne abbia tratto diretto beneficio.

2.2 La sanzione al Piacenza F.C. è stata irrogata per responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti sportivi commessi dal proprio tesserato Carlo Gervasoni, la cui responsabilità per violazione dell'art. 9 del codice di giustizia sportiva è stata definitivamente accertata con decisione di questa Corte di Giustizia di pari data.

La Corte, ribadito che la Società è oggettivamente responsabile per il comportamento del proprio tesserato, ritiene equa la sanzione della penalizzazione di 4 punti e dell'ammenda di € 50.000,00 irrogata dall'organo giudicante di primo grado.

In particolare, l'irrogazione di tre punti di penalizzazione con riferimento alla partita Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 (e la connessa sanzione pecuniaria) si giustifica anche con riferimento all'elevato valore sintomatico assunto da detta gara, atteso che la stessa ha visto coinvolti una molteplicità di soggetti rilevanti per l'ordinamento federale e può ritenersi paradigmatica del fenomeno associativo di cui all'art. 9 C.G.S..

L'ammontare dell'ammenda, inoltre, deve ritenersi congruo in quanto gli illeciti sono stati posti in essere durante la partecipazione del Piacenza F.C. al campionato di Serie B, a nulla rilevando che, al termine del campionato stesso, la Società sia stata retrocessa in Lega Pro.

Di qui, in ragione della ritenuta equità delle sanzioni irrogate, l'irrelevanza ai fini in discorso della prospettata censura di disparità di trattamento.

2.3 La Corte, disattendendo le censure proposte dall'appellante, ritiene che correttamente la decisione di primo grado abbia irrogato, in applicazione del principio di afflittività, la penalizzazione di 4 punti da scontare nel campionato 2011-2012, così come, per altro verso, ha correttamente ritenuto che la sanzione della penalizzazione di 6 punti irrogata all'Ascoli Calcio 1898 debba essere scontata nel campionato 2011/2012.

L'art. 18, comma 1, C.G.S. prevede che le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più di determinate sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi e, tra le altre, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g), con la specificazione che la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

Con riferimento alla fattispecie in esame, in primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui la sanzione della penalizzazione di 6 punti applicata all'Ascoli Calcio debba essere scontata nel campionato 2010/2011 con conseguente retrocessione di detto club in luogo del Piacenza F.C..

Infatti, ove entrambe le sanzioni fossero scontate nel campionato di riferimento degli illeciti, essendo stato di quattro punti il divario tra le due squadre al termine del campionato ed essendo di due punti la differenza tra le penalizzazioni inflitte, il Piacenza F.C. non potrebbe comunque conseguire il vantaggio della permanenza in Serie B.

Inoltre, l'eventuale applicazione della penalizzazione all'Ascoli Calcio per il campionato 2010/2011, con conseguente retrocessione della stessa Società, e l'applicazione della penalizzazione al Piacenza F.C. per il campionato 2011/2012, si tradurrebbe in un paradossale e del tutto irragionevole beneficio per l'appellante che, all'esito del torneo, è stato retrocesso in Lega Pro e che, nonostante l'accertata responsabilità oggettiva, all'esito dei giudizi si vedrebbe "ripescato" in Serie B, sia pure con la penalizzazione di 4 punti.

Esclusa, quindi, ogni ipotesi che possa determinare un "ripescaggio" in Serie B del Piacenza F.C., la penalizzazione deve essere necessariamente scontata nel campionato 2011/2012 in quanto, ove fosse scontata nel campionato 2010/2011, essendo al termine dello stesso il Piacenza F.C. retrocesso in Lega Pro, la sanzione si rivelerebbe inefficace con conseguente violazione del richiamato art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S..

Ne consegue che, in applicazione del principio di afflittività, l'organo giudicante di primo grado ha correttamente disposto che la penalizzazione di 4 punti sia scontata nel campionato 2011/2012.

3. Alla reiezione dell'appello segue la conferma della decisione impugnata e l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza Football Club S.p.A. di Piacenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 12 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete